SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 febbraio 2007, n. **16.**

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1236):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) il 10 gennaio 2007.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 2007 con parere delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 e 23 gennaio 2007.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 30 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 30 gennaio 2007 ed approvato il 31 gennaio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2200):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º febbraio 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e della commissione II.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 6, 7 e 8 febbraio 2007.

Esaminato in aula il 19, 21 febbraio 2007 ed approvato il 22 febbraio 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

07G0029

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 115ª seduta pubblica per martedì 27 febbraio 2007, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

II. Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri (dalle ore 18.30).

07A01916

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006.

Assegnazione ai comuni di Ancona e Orbetello di risorse finanziarie, a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2005, n. 3419, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2004, concernente l'assegnazione ai comuni di Ancona e Orbetello di risorse finanziarie a valere sul Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile» concernente l'assegnazione delle ulteriori somme di euro 3.000.000,00 al comune di Ancona, ed euro 850.000,00 al comune di Orbetello a carico del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e di cui alla nota del 23 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulla quota relativa all'esercizio finanziario 2003 del Fondo per interventi straordinari indicato nelle premesse sono assegnati al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2005, n. 3419, i seguenti contributi dei quali sia accertata la relativa disponibilità:

a) l'importo di 3.000.000,00 di euro da destinare al consolidamento del lato ovest del costone del colle Guasco annesso alla Cattedrale di S. Ciriaco ed al Museo Diocesano facente parte del complesso monumentale del Duomo di San Ciriaco;

b) l'importo di 850.000,00 di euro da destinare al ripristino del Duomo di Orbetello e al completamento della messa in sicurezza del medesimo edificio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 30 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A01762

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2007.

Nomina del prof. Sergio Zoppi a componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 4, come sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Considerato che si rende necessario completare la composizione dell'organo collegiale del suddetto Centro, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Centro, fatta propria dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Decreta:

Il prof. Sergio Zoppi è nominato, per la durata di un quadriennio, componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 340

07A01845

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti, conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese, per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008». (Ordinanza n. 3565).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visti gli esiti della riunione del 15 febbraio 2007 tenutasi presso la Prefettura di Varese alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla realizzazione del sopra citato «grande evento»;

Ravvisata necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata per garantire la realizzazione del predetto «grande evento»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare in termini di somma urgenza le attività necessarie finalizzate al regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, la provincia di Varese provvede alle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 «Briantea» e la S.S. 233 «Varesina» con interconnessione alla S.S. 344 di «Porto Ceresio».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, la provincia di Varese può affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, la Provincia di Varese può indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater,* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la provincia di Varese è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate alla realizzazione del «grande evento» è autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 111, 112, 118, 124, 125, 130, 132, 141, 241 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis;*

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma che sono autorizzati a trasferire le medesime risorse sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire l'importo di 8 milioni di euro sulla contabilità speciale di cui al comma 3, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della provincia di Varese con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere ricomprese nel Piano approvato dal Commissario delegato, con esclusione di quelle previste all'art. 1 della presente ordinanza, i soggetti interessati possono convocare apposite Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. In tal caso i termini temporali previsti dall'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo.

2. Il Prefetto di Varese assicura la regolarità e la funzionalità delle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti individuati nel piano delle opere rispetto alle finalità di cui alla presente ordinanza, evitando la sovrapposizione delle iniziative adottate.

3. All'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, provvede il Commissario delegato sentito il Prefetto di Varese relativamente agli aspetti di cui al comma 2.

4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per consentire la realizzazione del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, il Commissario delegato è autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non più di sei unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione.

5. Al personale della struttura di cui al comma 4 è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 100 ore di straordinario.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità.

7. Per consentire l'avvio delle iniziative previste nel piano delle opere approvato dal Commissario delegato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nel limite di 7 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, che sarà reintegrato con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5.

1. Per consentire il necessario supporto alla Commissione generale d'indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 2006, nonché per assicurare l'espletamento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente ordinanza, è assegnata la somma di euro 30.000,00 all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01763

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2007 e scadenza 1° agosto 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 33524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.231.500.000,00;

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'imporo di euro l0.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.312.151.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2007 e scadenza 1° agosto 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2007, è accertato nella misura del:

2,00% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo 1T0003017016), cedola n. 14;

2,00% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo 1T0003347504), cedola n. 10;

2,00% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo 1T00034382 12), cedola n. 9.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 636.873.020,00 euro, così ripartiti:

euro 204.630.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 206.000.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 226.243.020,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore: CANNATA

07A01883

DECRETO 19 febbraio 2007.

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:

- il comma 344, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 345, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;

- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture» e dei «pavimenti»;

Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato *C* del presente decreto.

3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato *D* al presente decreto.

4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Spese per le quali spetta la detrazione

1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

Art. 4.

Adempimenti

1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:

a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.

1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato *A* al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera *a)*.

2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato *E* al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 11.

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera *a)*, la ricevuta di cui alla lettera *b)*, nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Art. 5.

Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato *A* al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni .

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 6.

Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato *C* al presente decreto.

Art. 7.

Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti

1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato *D* al presente decreto.

2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Art. 8.

Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.

d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere *a)* e *c)*, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Art. 9.

Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, specifica che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, reca le seguenti ulteriori specificazioni:

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

Art. 11.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Roma, 19 febbraio 2007

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

ALLEGATO *A*

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)

Dati generali

(1) Ubicazione dell'edificio: ………………………………………………………

(2) Anno di costruzione: ………………………………………………………..

(3) Proprietà dell'edificio: ………………………………………………………..

(4) Destinazione d'uso: ………………………………………………………

(5) Tipologia edilizia: ………………………………………………………..

Involucro edilizio

(6) Tipologia costruttiva: ……………………………………………….

(7) Volume lordo riscaldato V [m³]: ………………………………………….

(8) Superficie disperdente S [m²]: ………………………………………….

(9) Rapporto S/V [m⁻¹]: ……………………………………………….

(10) Superficie utile [m²]: ………………………………………….

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

(12) Anno d'installazione del generatore di calore: ……………………………..

Impianto di riscaldamento

(13) Tipo di impianto: ……………………………….

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ……………………………….

(15) Tipo di distribuzione: ……………………………….

(16) Tipo di regolazione: ……………………………….

(17) Tipo di generatore: ……………………………….

(18) Combustibile utilizzato: ……………………………….

(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: ………………

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Dati climatici

(21) Zona climatica: ……………………………………………………………………

(22) Gradi giorno: ……………………………………………………………………

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti

(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: ………………..
…………………………………………………………………………………………………

Risultati della valutazione energetica

Dati generali
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: ………………..
…………………………………………………………………………………………………

(26) Parametri climatici utilizzati: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

Dati di ingresso
(27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:

………

………………………………………..

Risultati
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: ……………

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: …………………..

(30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]: ……………………

Lista delle raccomandazioni
(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:
………
………
………
………………………………………………………………………………………

Dati relativi al compilatore
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:

…………………………………………………………………………………………

Luogo e data **Timbro e firma del tecnico**

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A

(1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).

(2) Dato da indicare ove disponibile

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)

(4) Destinazione d'uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.

(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.

(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc).

(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.

(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.

(12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.

(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.

(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.

(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.

(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.

(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.

(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.

(21) Zona climatica: come definita all'art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).

(24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.

(25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.

(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
(29) E' il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.

ALLEGATO *B*

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

Si determina l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell'edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l'utilizzo della tabella 1 dell'Allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell'edificio Ug.

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ……../ S1+S2+S3……..

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l'edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell'edificio .

Ug lim. = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ……../ S1+S2+S3 ……..

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall'involucro dell'edificio da quella massima ammissibile per quella località.

CC trasm = Ug / Ug lim

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm=1

Per l'impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell'edificio (η).

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (ηlim) con la seguente formula:

ηlim= 90 + 2 log. Pn

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento :

CC imp. = ηlim / η

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:

CC imp.= 1

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due coefficienti precedentemente calcolati:

CC glob. = CC trasm. x CC imp.

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi c):

EPi c = CC glob x EPi lim

Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 "Prestazioni energetiche degli edifici" Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all'edificio – Appendice "A".

ALLEGATO C

Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m[2] anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**10**	**10**	**15**	**15**	**25**	**25**	**40**	**40**	**55**	**55**
≥0,9	**45**	**45**	**60**	**60**	**85**	**85**	**110**	**110**	**145**	**145**

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m[3] anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**2,5**	**2,5**	**4,5**	**4,5**	**7,5**	**7,5**	**12**	**12**	**16**	**16**
≥0,9	**11**	**11**	**17**	**17**	**23**	**23**	**30**	**30**	**41**	**41**

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

ALLEGATO *D*

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	**strutture opache verticali** U (W/m^2K)	**finestre comprensive di infissi** U (W/m^2K)
A	0,72	5,0
B	0,54	3,6
C	0.46	3,0
D	0,40	2,8
E	0,37	2,5
F	0,35	2,2

ALLEGATO *E*

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma [344] [345] [346] [347]

Pareti verticali

- Superficie m^2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m^2K
- verso esterno o parti non riscaldate [Si] [No]

Pareti orizzontali o inclinate

- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m^2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m^2K
- verso esterno o parti non riscaldate [Si] [No]

Infissi

- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa emissione …..)
- Sostituzione infisso [Si] [No] se "si" indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro [Si] [No] se "si" indicare la nuova tipologia del vetro
- Superficie mq. totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m^2K

Solare Termico

- Superficie netta m^2.
- Tipo installazione (tetto piano, falda….)
- Inclinazione %
- Orientamento [N] [S] [E] [O] [NE] [NO] [SE] [SO]
- Accumulo (litri) Accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento [Si] [No]
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria [Si] [No]

- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)

Climatizzazione invernale

- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW
- Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW
- Integrazione con accumulo di calore [Si] [No]
- Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo, pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (kWh)

5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):

7. Costo delle spese professionali (Euro):

Data e firma del richiedente

Data e Firma del tecnico compilatore

07A01726

DECRETO 20 febbraio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad amanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato al Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissioni, concambio e riacquisto di titolo di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2006 e 23 gennaio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 198, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 % dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 12 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una

richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2007.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01881

DECRETO 20 febbraio 2007.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio e 21 settembre 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01882

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2007.

Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° febbraio 2007 in ordine all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale MATER-BI-ZIO1U, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Decreta:

1. E' autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso.

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione, alle seguenti condizioni:

il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili:

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. E' fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale MATER-BI-ZIO1U di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

07A01711

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del presidente del consiglio regionale della Lombardia n. 1220 del 10 ottobre 2006 con il quale il presidente della regione Lombardia designa la sig.ra Maria Teresa Coppo Gavazzi e la sig.ra Sabina Guancia rispettivamente quali consigliere regionali di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Teresa Coppo Gavazzi e la sig.ra Sabina Guancia, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Vista la nota di segnalazione sull'iter di designazione delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Lombardia presentata dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL Lombardia;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. n. 12619 dell'11 dicembre 2006 dal consiglio regionale della Lombardia in merito alla nota di segnalazione prot. n. 13/IV/18427 presentata al Ministero del lavoro dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL Lombardia sull'iter di designazione delle consigliere di parità effettiva e supplente;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Lombardia;

Decreta:

La sig.ra Maria Teresa Coppo Gavazzi e la sig.ra Sabina Guancia sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e delle pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

MARIA TERESA COPPO GAVAZZI

CURRICULUM VITAE

Formazione.

Diploma di scuola media superiore; liceo scientifico.

Diploma della scuola superiore di comunicazione sociale U.C.

Diploma in lingua e letteratura francese all'Università per gli stranieri di Grenoble.

Professione.

Dal 1977 giornalista pubblicista, iscritta all'Albo dell'ordine regionale di Milano.

Dal 1964 al 1984 Membro della direzione del Centro studi cinematografici nazionale.

Dal 1974 al 1980 Presidente della Federazione lombarda del Centro studi Cinematografici Nazionale.

Dal 1964 al 1980 Responsabile per la Lombardia del Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.).

Dal 1974 al 1980 Membro della Consulta della cultura del comune di Milano.

Nello stesso periodo ha tenuto numerosi corsi di Educazione Ikonica nelle scuole di Milano e provincia oltre a corsi di formazione per insegnanti.

Dal 1977 al 1980 Presidente di un Consiglio scolastico distrettuale di Milano.

Dal 1980 al 1985 Membro del Consiglio scolastico provinciale di Milano.

Dal 1985 al 1993 Consigliere comunale di Milano.

In questa veste:

Membro della Commissione donne del comune

Membro della Commissione cultura e istruzione;

Membro della Commissione Personale, ha rivolto particolare attenzione al problema delle pari opportunità anche nella pianta organica del comune

Membro della Commissione lavori pubblici ed economato.

Dal 1992 al 1993 De1ega al Centro Azione Milano Donne del comune.

Dal 1992 al 1994 Parlamentare europeo.

In questa veste:

Membro della Commissione dei diritti alle donna.

Membro della Commissione sociale.

Membro della Commissione ambiente.

Dal 1990 Membro dell'AICCRE, Associazione Italiana Consiglio dei Comuni d'Europa, e componente della Direzione.

1991 Ha fondato, insieme con altre elette locali e regionali, la Commissione Elette del CCRE, Consiglio Comuni Regioni d'Europa, di cui è tuttora rappresentante per l'Italia. Questa Commissione ha dato vita a una rete europea di elette locali e regionali per l'affermazione della parità uomo/donna (Allegato 1).

Dal 1991 Vice presidente della Consulta femminile dell'AICCRE (Allegato 2).

Dal 1994 Coordinatrice della delegazione italiana nel Comitato delle regioni e, in questa veste, Collaboratrice del Comitato per le Pari Opportunità dello stesso.

Dal 1996 Presidente della Federazione Lombarda dell'AICCRE.

2000-2002 Coordinatrice per la regione Lombardia del Progetto sul IV programma di azione della Commissione europea: «Donne al lavoro nelle regioni» (Allegato 3 elaborato finale, pag. 5).

2002-2003 Collabora in qualità di Componente del Comitato tecnico-scientifico alla realizzazione del progetto: «Le pari opportunità nell'Europa che cambia: politiche progettazione esperienze», nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Misura E1 (Allegato 4 pubblicazione, pag. 230).

2003-2004 In rappresentanza della Consulta Femminile dell'AICCRE collabora alla realizzazione del progetto promosso dal CCRE nell'ambito del V programma di azione per le pari opportunità della Commissione europea dal titolo «La città per l'uguaglianza», collaborando anche alla stesura della relazione finale (Allegato 5 relazione, pagg. 48, 50, 52).

2003-2004 Progetto trasnazionale promosso dal Consiglio regionale della Lombardia: «Equilibrio di genere nella presa di decisione». Il progetto è stato redatto e coordinato dalla sottoscritta (Allegato 6 pubblicazione, pagg. 6 e 7).

2003-2004 Coordinatrice del progetto «Donne sole con figli: fattori dell'esclusione sociale», analisi e proposte nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 Misura E1 «Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro» (Allegato 7 pubblicazione).

Dal 2004 Membro della Commissione Nazionale Parità (Allegati 8 e 9 decreto di nomina).

All'interno della stessa coordinatrice del Gruppo Rappresentanza (Allegato 10 relazione dell'attività svolta dal 2004 al 2006, pagg. 17 e 20, e Allegato 11).

2004-2005 Collabora alla realizzazione in qualità di Vice-Presidente della Consulta Femminile dell'AICCRE de «La Carta Europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale», realizzata con un progetto del CCRE nell'ambito del V programma di azione della Commissione europea (Allegati 12, 13, 14 (pag. 3), 15).

Febbraio 2005 Componente della Delegazione Italiana alla Conferenza dell'ONU «Pechino + 10» a New York (Allegato 10 relazione attività della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, cfr. pag. 17).

Febbraio 2005 Coordinatrice del Progetto «Io voto Donna» (Allegato 16).

2005 Responsabile per l'Italia alla realizzazione di «Women's Political Partecipation in CEMR Members» (Allegato 17 pubblicazione, pag. Italy).

Dal 2006 Componente della Commissione Pari Opportunità della regione Lombardia.

Ha partecipato alla realizzazione di progetti all'interno dei programmi europei NOW, PHARE, ESPRIT, IV e V Programma d'azione per le pari opportunità dell'U.E.

Attività di giornalismo e altre pubblicazioni.

Dal 1979 al 1989 Direttrice di «Per crescere insieme».

Collaboratrice della «Rivista del cinematografo» per molti anni.

Dal 1993 al 1996 Condirettrice di «Comuni d'Europa», di cui continua ad essere collaboratrice.

Autore di «Parità scolastica».

Autore di «Libertà della scuola» (LDC).

Dal 1991 Collabora a «Europa regioni».

Collabora con numerose testate italiane e straniere sui temi della costruzione di un'Europa federale e del ruolo della donna nella società, con particolare attenzione alla donna nel lavoro e nelle istituzioni.

Milano, 23 ottobre 2006

MARIA TERESA COPPO GAVAZZI

SABINA GUANCIA

CURRICULUM VITAE

Esperienza lavorativa.

Dal 1982 al 2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Cisl UST Milano, via Tadino n. 23.

Tipo di azienda o settore - Sindacato.

Tipo di impiego - Operatrice sindacale.

Principali mansioni e responsabilità:

responsabile del coordinamento donne CISL Milano;

responsabile del Dipartimento mercato del lavoro e formazione professionale;

esperta di politiche del lavoro, contrattazione, cassa integrazione e mobilità, politiche attive del lavoro con particolare riferimento ai soggetti deboli;

esperta di politiche di Pari Opportunità nel settore pubblico e privato;

esperta di politiche d'inserimento al lavoro per gli immigrati e donne;

esperta di politiche di conciliazione e flessibilità di orario.

Dal 1982 al 1988.

Tipo di azienda o settore - Sindacato tessile.

Tipo di impiego - Segretaria del sindacato tessile di Milano.

Principali mansioni e responsabilità - Componente della segreteria territoriale e responsabile del settore moda e politiche di parità.

Dal 1989 al 1997.

Responsabile del coordinamento donne CISL.

Esperta di politiche di pari opportunità e legge n. 125/1991.

Esperta di Comitati di parità aziendali (Componente comitato di parità Ferrovie Nord Milano, Cariplo, Camera di commercio Milano, Banca Popolare Milano.

Dal 1997 al 2005.

Componente della Commissione regionale per le politiche del lavoro della regione Lombardia. Componente della Commissione provinciale del lavoro per la promozione e concertazione delle politiche del lavoro a Milano.

Dal 1997 al 2006.

Presidente dell'Associazione per la Famiglia (Cisl, Acli, Confcooperative), via Felice Casati n. 5 - Milano

Principali mansioni e responsabilità:

promozione politiche per la famiglia;

progettazione di percorsi per la conciliazione lavoro-famiglia;

esperta di progetti per donne promotrici d'impresa;

promozione di percorsi di orientamento e inserimento lavorativo per donne italiane ed immigrate;

bilancio di competenze;

consulenza alla famiglia sui temi della conciliazione lavoro-famiglia. Diritto di famiglia, adozione e affido.

Dal 1999 al 2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - CISL, via Tadino n. 23 - Milano.

Tipo di azienda o settore - Sindacato.

Tipo di impiego - Operatrice sindacale.

Principali mansioni e responsabilità:

componente dell'ente bilaterale API (Associazione piccole imprese). Milanolavora per gestione di contratti di formazione lavoro e apprendistato - formazione continua;

componente dell'ente bilaterale (Unione artigiani) / Approvazione contratti CFL e apprendistato;

componente Commissione di formazione Assolombarda CGIL CISL UIL.

1999 settembre-dicembre.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Ministero della solidarietà sociale Roma.

Tipo di azienda o settore - Pubblica amministrazione.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Esperta di conciliazione lavoro famiglia ed di inserimento al lavoro degli immigrati.

1999-2002.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - ISU (Istituto per il diritto allo studio) dell'Università degli studi di Milano.

Tipo di azienda o settore - Università.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Docente ai corsi per «Umanista in azienda» sul tema del mercato del lavoro e pari opportunità.

2000-2003.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Tipo di azienda o settore - Università.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al master «La città dei mestieri e delle professioni» e al corso «Il bilancio delle competenze nella formazione e nelle imprese: strumenti per una nuova professionalità». In qualità di esperta del mercato del lavoro;

docente al corso «Knowledge tra formazione e lavoro» sul tema delle Pari opportunità;

docente al corso «La fabbrica della comunicazione» sul tema delle Pari opportunità e mercato del lavoro;

collaborazione nella progettazione e docenze al percorso di formazione ed orientamento «Ofelia».

2000-2003.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - IRES COGI.

Tipo di azienda o settore - Centro di formazione professionale.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al corso per «Manager delle periferie urbane» sui temi del lavoro e delle Pari opportunità;

docente sugli stessi temi ai corsi per ASA (Assistenza anziani).

2002-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Università degli studi di Parma.

Tipo di azienda o settore - Università.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al Master di II livello «Concertare la parità»;

docente al Master di II livello «Management della formazione nella società della conoscenza» La legge n. 30/2003.

2002-2003.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Irecoop, via Decorati al Valor Civile n. 15 - Milano.

Tipo di azienda o settore - Ente di formazione.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Docente al corso «Qualità di vita e lavoro» sui temi Mercato del lavoro e leggi a supporto.

1999-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - IAL - CISL.

Tipo di azienda o settore - Ente di formazione-

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Docente ai corsi di orientamento al lavoro per disoccupati, apprendisti e donne in cerca di lavoro sui temi della legge n. 30/2003 e Pari opportunità.

2000-2002.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Enaip, via Ventura n. 20 - Milano.

Tipo di azienda o settore - Ente di formazione.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Docente a corsi di formazione per l'orientamento al Lavoro di donne laureate; Le politiche del lavoro e le pari opportunità.

2002-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - SIS, corso di Porta Volta n. 12 - Milano.

Tipo di azienda o settore - Consorzio per le cooperative sociali.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al corso per impiegate amministrative;

docente ai corsi per detenute (carcere di Opera) sui temi legge n. 30/2003 e tutele per i soggetti deboli.

2000-2002.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Ancorpari, via Galleria Unione n. 5 - Milano.

Tipo di azienda o settore - Associazione delle consigliere di parità.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al corso per «Consigliere di Parità» e al corso «La 3 M nel settore non profit»;

docente al Corso FSE «European Equality Agent» e realizzazione ricerca sul tema molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

2000-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - CISL - UST Milano.

Tipo di azienda o settore - Sindacato.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità:

docente al corso per «Esperte promotrici di impresa cooperativa»;

seminari sulle leggi del diritto del lavoro;

seminari sul tema delle pari opportunità;

progettazione docenze ai corsi per delegati aziendali.

2004-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Fondimpresa - Ente bilaterale CGIL - CISL - UIL - Assolombarda.

Tipo di azienda o settore - Ente bilaterale.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Progettazione e promozione di percorsi di formazione continua per dipendenti di aziende private.

2004-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro:

CISEM - API - Fondazione Seveso - Associazione per la Famiglia.

ATS per Progetto FSE mis. E1 «Dal dire al fare: la conciliazione lavoro famiglia nelle piccole e medie imprese.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Direzione del Progetto gestione forum e Osservatorio conciliazione.

2004-2005.

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Provincia di Milano - Osservatorio Donna.

Tipo di azienda o settore - Pubblica Amministrazione.

Tipo di impiego - Collaborazione.

Principali mansioni e responsabilità - Collaborazione in qualità di esperta sulle politiche di conciliazione e la legge n. 53/2000 sul part time e la flessibilità di orario.

Istruzione e formazione.

1961-1965.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione - Istituto professionale per attività tecniche femminili «Fermo Corni» di Modena.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio - Storia - Diritto del lavoro - Diritto - Storia dell'arte.

Qualifica conseguita - Diploma di maturità.

1986-1987.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione - Regione Lombardia.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio -Pari opportunità - discriminazioni dirette ed indirette - azioni positive.

Qualifica conseguita - Attestato di qualificazione professionale come Consigliera di parità.

1982.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione - Centro studi CISL - Firenze.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio - Diritto del lavoro - Storia del sindacato - Contrattazione.

Qualifica conseguita - Operatrice sindacale.

1985.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento delle politiche europee della CISL - sede Stoccolma.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio - Politiche di genere nel lavoro con particolare riferimento alle flessibilità di orario.

Qualifica conseguita - Politiche del lavoro in Europa.

2000.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione - IAL - Milano.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio - Corso di informatica di base.

1990.

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione . Centro di formazione «Vigorelli», via Soderini - Milano - CGIL-CISL-UIL.

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio - Comunicazione verbale e non verbale - lavorare in gruppo - comunicazione efficace.

Qualifica conseguita - Tecnica di comunicazione.

Capacità e competenze personali - Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua - Italiana.

Altre lingue - Francese.

Capacità di lettura - buono.

Capacità di scrittura - buono.

Capacità di espressione orale - buono.

Capacità e competenze relazionali - Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di relazionarsi con soggetti diversi.

Capacità di valorizzare le differenze di genere e culturali.

Capacità di sostenere le persone nella progettualità del loro percorso formativo e lavorativo.

Capacità di mediazione interculturale.

Capacità di lavorare in gruppo.

Capacità e competenze organizzative - Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di progettazione - capacità di concretizzare e rendere operative idee progettali.

Leadership.

Capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Capacità di responsabilizzare i collobaratori/trici.

Capacità di valorizzare le competenze dei propri collaboratori/trici.

Capacità di problem-solving.

Capacità di gestione di un'aula di formazione.

Capacità contrattuali e concertative.

Capacità e competenze tecniche - Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo degli applicativi Office di Microsoft (Word, Excel).

Utilizzo dei più comumi applicativi per la navigazione in Internet e la posta elettronia (internet Explorer, Outlook Express).

Capacità e competenze artistiche - Musica, scrittura, disegno, ecc.

Capacità manuali nell'ambito della sartoria.

Buone capacità culinarie.

Patente o patenti - Patente B.

Pubblicazioni.

Ricerca sull'occupazione femminile e ipotesi di progetti di Azioni Positive alla ditta Castellini (Domani donna - sindacato tessile 1987).

Collaborazioni a giornali e riviste («Insieme», «Corriere Lavoro, TV circuito Marconi, «Milano Sindacale», «Conquiste del lavoro», «Prospettiva sindacale») su temi quali telelavoro, stage, LSU, flessibilità, part-time, maternità, paternità, congedi parentali., legge n. 53/2000.

Dal 1997 al 2004 membro del Comitato di redazione di «Mercato Lavoro Milano» periodico pubblicato dal Centro studi Assolombarda e CGIL, CISL UIL della provincia di Milano.

Pubblicazioni.

Parità e Azioni Positive (Quaderni Flerica CISL, 1992).

Atti del convegno - Azioni Positive: da un'idea alla realtà - Coordinamento donne CISL Milano, aprile 1993.

Se un lavoro non ce l'hai... (Alcune informazioni utili su mobilità, CIGS, licenziamenti collettivi, incentivi all'occupazione, politiche attive del lavoro per le donne), Coordinamento donne CISL Milano, maggio 1994.

Cinquant'anni tra tutela e pari opportunità - le principali leggi sul lavoro, diritti e maternità dal 1945 a oggi, Coordinamento donne CISL Milano, marzo 1995.

La maternità nella contrattazione - Rassegna delle norme relative alla maternità nei contratii dei settori industria, terziario e servizi. 1995.

Maternità, lavoro e salute - nel settore privato - Edizioni lavoro, 1996.

Maternità lavoro e salute nel pubblico impiego - Edizioni lavoro 1996.

Ricerca sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro per European Equality Agent, 2000.

Congedi Parentali cosa resta per mamma e papà - Associazione per la Famiglia anno 2000.

Conciliare lavoro e famiglia: un obiettivo possibile - Associazione per la Famiglia, 2002 in collaborazione con regione Lombardia.

I nuovi padri, Associazione per la Famiglia 2002 in collaborazione con regione Lombardia Tra Lavoro e famiglia - Associazione per la Famiglia, 2002.

Stesura testi per volume collana «Garzatine» - Puericultura il bambino da 0 a 6 anni, 2002.

Le Consigliere di Parità regionali e provinciali- Associazione per la Famiglia, 2003.

Adozione e Affido: come fare - Associazione per la Famiglia, 2004.

Legge n. 30/2003 e dcreto n. 276/2003: la riforma del mercato del lavoro, CISL regionale. 2004.

«Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/19196».

Milano, 23 gennaio 2006

SABINA GUANCIA

07A01724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cipollotto Nocerino», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto 25 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 25 marzo 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Cipollotto Nocerino, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Cipollotto Nocerino l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Cipollotto Nocerino conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Cipollotto Nocerino, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 25 marzo 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Cipollotto Nocerino, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Cipollotto Nocerino, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 25 marzo 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Cipollotto Nocerino da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Cipollotto Nocerino anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Cipollotto Nocerino rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Campania.

Art. 8.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01720

DECRETO 13 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pesca di Verona», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto 22 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 25 marzo 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Pesca di Verona, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state

trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del consorzio di tutela Pesca di Verona, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Pesca di Verona l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano, n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Pesca di Verona conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 529/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Pesca di Verona, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 dicembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Pesca di Verona, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Pesca di Verona, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 22 dicembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Pesca di Verona da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Pesca di Verona anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Pesca di Verona rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti alla Regione Veneto.

Art. 8.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01721

DECRETO 13 febbraio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il quale l'unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Pane di Altamura;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale l'organismo Bioagricoop Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pane di Altamura;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 marzo 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il consorzio di tutela del Pane di Altamura, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Pane di Altamura anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione a Bioagricoop Soc. Coop. a r. l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Bioagricoop Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 4 marzo 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pane di Altamura registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01722

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 febbraio 2007.

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito: legge finanziaria 2007) ed in particolare:

- il comma 358, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata;

- il comma 359, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata;

- il comma 360, in forza del quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Decreta:

Art. 1.

Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

1. La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera *a)*.

2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

3. La detrazione di cui al comma 1 precedenti compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

Art. 2.

Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

Art. 3.

Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11	1000	100	1100
15	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22	1800	150	1950
30	2200	150	2350
37	2600	150	2750
45	3300	200	3500
55	4000	200	4200
75	5300	200	5500
90	6100	200	6300

Art. 4.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato *B* e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Variatori di velocità (inverter)

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

Art. 6.

Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter)

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).

Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocirà (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità Inveter (euro)
7,5	1200	200	1400
11	1450	200	1650
15	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22	2700	300	3000
30	3400	300	3700
37	3800	400	4200
45	4600	400	5000
55	5300	400	5700
75	6200	500	6700
90	7700	500	8200

Art. 7.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter)

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro i medesimi termini, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 inverter. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

Art. 9.

Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Le modalità di ritiro delle apparecchiature sostituite di cui al comma 357, della legge finanziaria 2007 sono conformi a quanto prescritto nel decreto del Ministro delle comunicazioni attuativo dell'art. 1, comma 357, della stessa legge.

Art. 10.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

ALLEGATO A

Motori ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella 3 per le due differenti polarità.
   I limiti di rendimento indicati in tabella 3 corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.

Tabella 3 - Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

2. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al comma 1.
3. Ogni motore dovrà essere provvisto della documentazione di cui al comma 2.

ALLEGATO B

(MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA) Foglio ___

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale___________________________________
Comune________________________CAP__________tel________________
Via e numero civico____
CF o Partita IVA se persona giuridica_________________________________

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: ___________________________

Pos	Codice d'identificazione motore ad elevata efficienza	Potenza nominale (kW)	Nuovo acquisto o sostituzione (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
			TOTALE				

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: ______________________________kWh.

Il sottoscritto__________________________ in qualità di __________________________ attesta sotto la propria responsabilità che i motori ad elevata efficienza di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 e per essi è in possesso della documentazione tecnica richiesta nell'allegato A, dichiara inoltre che i componenti sostituiti sono stati trattati secondo quanto riportato nell'articolo 9.

Firma __________________________

(1) scrivere **N** per nuovo motore, **S** per motore sostituito,
(2) riportare la spesa di acquisto del motore come da articolo 3,
(3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 3,
(4) riportare la spesa detraibile calcolata come da articolo 3.

ALLEGATO C

(VARIATORI DI VELOCITA' - INVERTER) Foglio ___

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale___________________________________
Comune________________________CAP___________tel________________
Via e numero civico____
CF o Partita IVA se persona giuridica______________________________________

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: __________________________

Pos	Codice d'identificazione variatore di velocità	Potenza nominale (kW)	Macchina azionata (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
			TOTALE				

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: _______________________________kWh.

Il sottoscritto__________________________ in qualità di _________________________ attesta sotto la propria responsabilità che i variatori di velocità di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.

Firma __________________________

(1) scrivere, a seconda dei casi, la seguente sigla abbreviata : **V** per ventilatore, **P** per pompa, **CA** per compressore aria, **CF** per compressore frigorifero, **T** per trasportatore, **A** per altro,
(2) riportare la spesa di acquisto del variatore di velocità come da articolo 6,
(3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 6,
(4) riportare la spesa detraibile come da articolo 6.

07A01725

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di formazione in analisi transazionale (Auximon)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad avviare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto i decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001, con il quale l'«Istituto di formazione in analisi transazionale (Auximon)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via F. Denza, 19 a via Fratelli Ruspoli, 8, int. 6;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 gennaio 2007, trasmessa con nota protocollo n. 26 del 18 gennaio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di formazione in analisi transazionale (Auximon)» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con il decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da via F. Denza, 19, a via Fratelli Ruspoli, 8, int. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A01846

DECRETO 16 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Centro studi psicosomatica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad avviare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto i decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001, con il quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Giuseppe Libbetta, 15 a piazzale degli Eroi, 16, int. 5;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2006, trasmessa con nota protocollo n. 758 del 7 dicembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Centro studi psicosomatica» abilitato con decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Giuseppe Libbetta, 15, a piazzale degli Eroi, 16, int. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A01847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipo-catastali dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Roma dell'8 febbraio 2007, protocollo n. 6285 con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento, a causa di sostituzione ed installazione di nuove apparecchiature switch, delle attività delle conservatoria dei RR.II. di Roma per tutta la giornata del 17 gennaio 2007 con inizio alle ore 14, e dei servizi catastali fino al 18 gennaio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 676 del 16 gennaio 2007 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 protocollo R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dei Servizi ipo-catastali del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 17 e 18 gennaio 2007 mancato funzionamento della sala visura catasto e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A01731

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2007.

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322. (Provvedimento n. 2503).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita come modificato dal decreto legislativo n. 307/2003 e, in particolare, l'art. 36-*bis* che prevede un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione degli importi in euro relativi alla quota di garanzia minima di cui all'art. 36, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dal decreto legislativo n. 307/2003 e, in particolare, l'art. 39-*bis* che prevede un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione degli importi in euro stabiliti dall'art. 36, comma 3, concernente la quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità, dall'art. 37, comma 5, riguardante la quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità e dall'art. 39, comma 2, relativo alla quota di garanzia minima;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4;

Visto il provvedimento ISVAP del 6 dicembre 2004, n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti dimostrativi del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

Visto il provvedimento ISVAP del 30 marzo 2006, n. 2415 che modifica il citato provvedimento ISVAP n. 2322;

Vista la comunicazione della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita (2006/C 194/07); tale comunicazione, in particolare, fissa in euro 3.200.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE; in euro 2.200.000 e in euro 3.200.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in euro 53.100.000 e in euro 37.200.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'art. 16-*bis*, paragrafo 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

Dispone:

Art. 1.

Adeguamento degli importi

Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:

l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 in euro 3.000.000 è aumentato a euro 3.200.000;

l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 2.000.000 è aumentato a euro 2.200.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a euro 3.200.000;

l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 50.000.000 è aumentato a euro 53.100.000;

l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 in euro 35.000.000 è aumentato a euro 37.200.000.

Art. 2.

Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322

I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322, come modificati dal provvedimento ISVAP 30 marzo 2006, n. 2415 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.

Art. 3.

Entrata in vigore

Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 4.

Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile nel sito Internet dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2007

Il presidente: GIANNINI

Allegato n. 2 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

N.	Voce	Riferimento	
	Voci dello stato patrimoniale - gestione danni		
(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve (1)		
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale		
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		
	Voci del conto economico dell'esercizio N		
(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

....

....

....

....

....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 175/95, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 175/95 ....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 175/95 ....

(3) Inserire le passività subordinate di cui all'art. 33, comma 4, lettere a) e b) del d.lgs. 175/95 specificando:

- prestiti a scadenza fissa ....
- prestiti per i quali non è fissata scadenza ....
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari ....

(*) **Indicare l'importo della perdita in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

	Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N		
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)	
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)	
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)	
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)	
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)	
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)	
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)	
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)	
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)	
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)	
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)	
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)	

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

	Elementi A)		
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale		
(63)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)		
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)		
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 175/95		
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))		
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4, lettera a) del d. lgs. 175/95		
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		
(70)		*Totale da (61) a (69bis)*	
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione		
(72) = (3)	Altri attivi immateriali		
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(75)		*Totale da (71) a (74)*	
(76)		**Totale elementi A) = (70) - (75)**	
	Elementi B)		
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(79)		**Totale elementi B) = (77)+(78)**	
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)*	**Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**	

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3
(71) = 0,4 * (2)
(77)= [(19) - (20)] a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]
(78)= 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) <= 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2
(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x 0,16 =		
(84)	*Totale a), (82) + (83)*		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) *		
	da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO =. .... x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x 0,23 =		
(94)	*Totale b), (92) + (93)*		
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*		
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 3 del d.lgs. 175/95		
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*		
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*...		
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto*		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) + (0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) - (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna g dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104)= (103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1, se (102) < (103). Se (102) > = (103): (104) =(102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 3 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita		
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato .... (uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare .... (uguale voce 3)	
(3)	Altri attivi immateriali .... (uguale voci 6, 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti .... (uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie .... (uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente .... (uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione .... (uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione .... (comprese nella voce 103)	
(9)	Riserva legale .... (uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie .... (uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante .... (uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve : (1)	
(13)	Perdite portate a nuovo .... (uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio .... (uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo .... (uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio .... (uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)	
(18)	Passività subordinate: (3) .... (comprese nella voce 111)	
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)	
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)	
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)	
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)	
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)	
(24)	Utile annuo stimato: (5)	
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N	
	(voci 19-25: Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi del comma 5, lett. a), art. 33 d. lgs. 174/95)	
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri	
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti	
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione	
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi	
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)	

AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione, di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 174/95,specificandone di seguito il dettaglio:

....

....

....

....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs 174/95, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 174/95 ....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 174/95 ....

(3) Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando:

prestiti a scadenza fissa ....

prestiti per i quali non è fissata scadenza ....

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ....

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I del d.lgs. 174/95 ....

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio ....

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato........

*** indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	....
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	....
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.		
(41)	Premi lordi contabilizzati	....
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	....
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	....
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	....
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(57)	Premi lordi contabilizzati	....
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	....
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)	....
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)	....
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento)..(8)	....
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)...(9)	....
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del d.lgs.174/95, relativamente al ramo III

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del d.lgs.174/95, relativamente al ramo VI

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato ...	...
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(83) = (9)	riserva legale ...	...
(84)	riserve libere ...	...
	Riporto di utili:	
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*) ...	...
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*) ...	...
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 174/95	
	di cui:	
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)... ...	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza... ...	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4, lettera a) del d. lgs. 174/95... ...	
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate...	...
(91)	*Totale da (82) a (90bis)* ...	...
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 33, comma 3, del d.lgs. 174/95 ...	...
(93) = (3)	Altri attivi immateriali ...	...
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti ...	...
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo ...	...
(96)	*Totale da (93) a (95)* ...	...
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)** ...	...
Elementi B)		
(98)	50% degli utili futuri ...	...
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
	(nei limiti di cui art. 33 comma 5, lettera b), del d. lgs. 174/95)	...
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa...	...
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto ...	...
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)** ...	...
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)** ...	...

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] , a condizione che (98) < = 0,25 * [minore fra (168) e (169)] e che (24) <= [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.

(104) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ....
(105) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ....
(106) (104) x (105) ....

Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)
(107) 0,3/100 del capitale sotto rischio ....
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):
(108) 0,1/100 del capitale sotto rischio ....
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):
(109) 0,15/100 del capitale sotto rischio ....

(110) *Totale (107) + (108) + (109)* ....
(111) rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) ....
(112) (110) x (111) ......
(113) **Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**..........

B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (punto B della tabella di cui all'all. I al d. lgs. 174/95).

b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(114) = (41) Importo dei premi lordi contabilizzati ....
da ripartire:
(115) quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x 0,18 = .
(116) quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x 0,16 = .

(117) *Totale (115) + (116)* ....
(118) Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ....
(119) *Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)* ....

b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(120) Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ....
(121) Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....
(122) Onere dei sinistri ....
(123) Media annuale: 1/3 di (122) ....
da ripartire:
(124) quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ... x 0,26 = .
(125) quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x 0,23 = .

(126) *Totale (124) + (125)* ....
(127) *Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)* ....

(128) Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127) ....
(129) Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1 ....
(130) **Margine di solvibilità richiesto B)** ....

C) Assicurazioni malattia.

(131) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ....
(132) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ....
(133) (131) x (132) ....

c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(134) = (57) Importo dei premi lordi contabilizzati ....
da ripartire:
(135) quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...
(136) quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...

(137) *Totale (135) + (136)* ....
(138) Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ....
(139) *Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)* ....

c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(140) Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ....
(141) Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....
(142) Onere dei sinistri ....
(143) Media annuale: 1/3 di (142) ....
da ripartire:
(144) quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...
(145) quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...

(146) *Totale (144) + (145)* ....
(147) *Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)* ....
(148) *Risultato più elevato fra (139) e (147)* ....
(149) Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (148) ....
(150) Margine di solvibilità richiesto C) Esercizio N - 1 ....
(151) **Margine di solvibilità richiesto C)** ....

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio...		
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*		
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164ter)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 174/95		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*ter*) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva matematica N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva Matematica N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(151) = se (149) < (150) allora (151) = (150)*[Riserva matematica N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva Matematica N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1; se 149>= 150 allora 151 = 149
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. 174/95, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità da costituire risultano determinati conformemente all'art. 35 del medesimo decreto legislativo

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

07A01715

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Decadenza di Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., con sede in Roma, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2505).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, concernente il nuovo codice delle assicurazioni ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni già rilasciate alla Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., (già Ticino assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la nota ISVAP del 17 agosto 2006 con la quale è stata richiesta alla società prova di aver esercitato, nel corso del 2006, l'attività assicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e 14 (credito);

Vista la lettera del 7 settembre 2006 con la quale Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., ha comunicato di non aver emesso premi nei rami indicati nel corso del 2006 e di non avere in corso contratti stipulati in esercizi precedenti ad essi relativi e che non rientrano detti rami nelle strategie commerciali della società;

Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa non avendo la società operato per un periodo superiore a sei mesi nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e 14 (credito);

Adotta il seguente provvedimento:

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209, Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., con sede in Roma, è decaduta, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e 14 (credito) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.

Roma, 15 febbraio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A01716

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 16** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. È abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi:

— Il comma 1343 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni pr la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abrogato dalla presente legge, si riferiva alla azione di responsabilità per danno erariale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A01912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Automobile Club d'Italia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006 è stata approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 5 luglio 2006 limitatamente alle modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67 e 68 dello statuto dell'Ente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006 è stata approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 24 novembre 2006 concernente le modifiche degli articoli 7, 12, 19, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Ente.

07A01844

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Lazio - Sezione provinciale di Rieti, ad eseguire analisi chimiche e microbiologiche di acque minerali.

Con D.D. 12 febbraio 2007, n. 3743, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Lazio - Sezione provinciale di Rieti, ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858, è stata autorizzata ad eseguire analisi chimiche e microbiologiche di acque minerali.

07A01727

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 12 gennaio 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

Al Tenente colonnello Pietro Luigi Monteduro nato il 4 maggio 1961 a Monteroni di Lecce (Lecce), con la seguente motivazione: «Capo di Stato maggiore dell'Italian Joint Task Force, assolveva il difficile e delicato incarico con slancio, passione ed altissimo senso del dovere, dedicando al servizio le proprie migliori energie, in una situazione di elevato pericolo e di grandissima incertezza.

Con passione, solerzia e tenacia, ha preparato ed organizzato lo staff portandolo ad elevatissimi standard di rendimento e rendendolo idoneo a far fronte ai numerosi momenti di crisi che si sono verificati durante la missione.

Ufficiale di assoluto pregio, costituiva in ogni circostanza elemento di sicuro riferimento per tutto il Comando e per i reparti dipendenti, riuscendo con straordinaria competenza, grande lungimiranza e spiccato buon senso, a gestire e coordinare le numerose, complesse e delicatissime attività di competenza.

Pur agendo in un contesto caratterizzato da fortissime tensioni e da difficoltà ambientali, infondeva sempre serenità e sicurezza nei propri uomini, facendosi nel contempo apprezzare per le doti di coraggio, tenacia e professionalità mostrati in ogni circostanza.

La sua ottima conoscenza della lingua inglese ha facilitato i rapporti con il Comando della divisione britannica, promuovendo e sviluppando un efficace e tempestivo flusso comunicativo ed informativo.

Nel corso dei combattimenti che si sono svolti dal 3 al 6 aprile e dal 14 al 16 maggio, si è adoperato con lucidità e competenza nella raccolta ed elaborazione dei dati informativi necessari al comandante ed ai reparti dipendenti, costituendo con la sua costante presenza in sala operativa un sicuro punto di riferimento per tutti i subordinati.

Magnifica figura di ufficiale, ha contribuito in maniera determinante ad accrescere l'immagine dell'Italian Joint Task Force e della Forza armata nel contesto multinazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 24 maggio 2004

Al Colonnello Luigi Paolo Scollo, nato il 30 aprile 1958 a Como, con la seguente motivazione: «Comandante dell'11° Reggimento bersaglieri e della Task Force Eleven, inquadrata nell'Italian Task Force nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 3" in Iraq assolveva il delicatissimo incarico con straordinaria motivazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere.

Fortemente determinato e consapevole delle difficoltà della missione, curava in prima persona l'approntamento e l'addestramento dell'unità alle sue dipendenze, portandola ad un livello di preparazione tale da assumere la responsabilità del settore assegnato con la capacità operativa necessaria per portare a compimento la missione assegnata.

Dotato di un armonico quadro di notevoli qualità professionali, ulteriormente rimarcate da un approfondito bagaglio di esperienza, pianificava e dirigeva con competenza e perizia numerose operazioni, tutte caratterizzate da elevatissimo rischio e pericolo.

Nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni di sicurezza ed i ripetuti attacchi subiti dall'unità in occasione delle attività operative svolte, operava sempre in testa ai propri uomini con straordinario coraggio, lucidità, fermezza e decisione, riuscendo sempre ad infondere in tutti la necessaria serenità.

In particolare, la sua opera si rivelava determinante in occasione degli scontri del 6 aprile e del 14-16 maggio 2004 durante i quali, ancora una volta, riusciva a mantenere e trasmettere ai propri uomini la necessaria calma, consentendo di portare a termine nel migliore dei modi i compiti assegnati.

Magnifica figura di ufficiale e di comandante, infondeva negli uomini alle proprie dipendenze grande senso del dovere ed altissima motivazione, contribuendo in maniera determinante a dare ulteriore lustro al contingente italiano in ambito multinazionale». An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 24 maggio 2004

Con decreto 12 gennaio 2007 sono state conferite le seguenti riconpense:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Generale di Divisione Armando Novelli, nato il 16 agosto 1947 a Pontremoli (Massa), con la seguente motivazione: «Ufficiale generale dell'Esercito italiano in possesso di straordinarie qualità morali e di carattere, ha svolto l'incarico di vice comandante del Corpo d'armata multinazionale dislocato in Baghdad, Iraq, in un contesto operativo ad elevatissimo rischio per l'incolumità personale, evidenziando straordinarie doti umane, una vasta e profonda preparazione professionale ed una particolare predisposizione a lavorare in un contesto interforze multinazionale.

Attraverso un'instancabile azione propositiva, si è prodigato per promuovere, sviluppare ed approfondire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i contingenti nazionali, agevolando in tal modo il processo decisionale del Comando congiunto, così da consentire la rapida ed efficace soluzione dei problemi ed agevolare le forze della coalizione.

Particolarmente impegnato a supportare e favorire l'azione condotta dal contingente italiano nel territorio iracheno, ha assolto il proprio incarico con estremo coraggio e serenità in un ambiente altamente operativo, caratterizzato da un elevato numero di atti ostili alle forze della coalizione.

Animato da profondo entusiasmo ed incondizionato impegno e sorretto da altissime qualità morali, ha suscitato l'ammirazione e l'altissima considerazione dei superiori, dei colleghi e di tutto il personale multinazionale tanto da meritare il riconoscimento del validissimo contributo fornito da parte delle autorità americane.

Dotato di un armonico quadro di qualità umane e militari, ha sempre posto quale primo obiettivo della propria azione di Comando la sicurezza del personale alle dipendenze e la salvaguardia degli interessi del proprio Paese, di cui, in un contesto operativo interforze e multinazionale, ha contribuito ad accrescere lustro, prestigio e decoro». — Baghdad 20 giugno 2004 - 18 ottobre 2004

Al Tenente colonnello Manuel Cecchi, nato il 16 marzo 1960 a Viterbo, con la seguente motivazione: «Vice capo di Stato maggiore della Multinational Brigade South West di Kfor, nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, ha assolto il delicato e gravoso compito con encomiabile impegno e spirito di sacrificio, dimostrando di possedere indiscusse e pregevoli qualità etico-militari.

Interlocutore brillante e qualificato, autorevole e versatile, sorretto da una sedimentata preparazione tecnico professionale, ha operato con razionalità e concretezza, ponendosi come punto di riferimento per tutto il personale italiano e straniero partecipante all'operazione.

L'ufficiale, che emerge nettamente per competenza e buon senso, si è particolarmente distinto per l'apporto fornito nel corso delle numerose ed importanti riunioni a carattere politico-militare, svolte con i rappresentanti delle autorità governative e delle organizzazioni internazionali, finalizzate a garantire il pieno rispetto degli accordi sanciti dai Military Technical Agreement e ad assicurare il controllo delle aree di confine tra Kosovo, Albania e Fyrom.

Le sue elevatissime capacità concettuali, organizzative e decisionali gli hanno permesso di ben coordinare tutte le attività Cimic, settore in cui ha personalmente ideato ed avviato puntuali collegamenti con specifici interlocutori della società civile. A tale riguardo, l'ufficiale si è reso promotore di una convenzione tra l'Esercito italiano, rappresentato dalla Brigata corazzata "Pinerolo", e la Croce rossa italiana - Corpo delle infermiere volontarie della regione Puglia per l'impiego in teatro operativo di infermiere volontarie particolarmente esperte in talune attività Cimic. Tale iniziativa ha permesso il conseguimento di risultati di pregio, sottolineati dagli entusiastici apprezzamenti manifestati dalle autorità kosovare e dagli attestati di stima formulati dai rappresentanti degli altri eserciti partecipanti alla missione.

Splendido esempio di professionista carismatico e straordinariamente capace, profondamente animato da fede nel servizio, che ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione e all'affermazione del contingente italiano, dando lustro al nostro paese e all'Esercito italiano nel contesto internazionale». Prizren (Kosovo). — 17 maggio - 31 ottobre 2004

Con decreto 12 gennaio 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al Tenente colonnello Gianluigi De Matteis, nato il 9 maggio 1961 a Capua (Caserta), con la seguente motivazione: «Capo cellula J3 presso il Comando dell'Italian Joint Task Force Iraq nell'operazione "Antica Babilonia", ha operato con professionalità, spiccata determinazione ed elevatissimo impegno, evidenziandosi quale elemento chiave per l'attività di pianificazione e per la successiva condotta delle operazioni.

Instancabile, altamente motivato e forte dell'esperienza maturata in precedenti operazioni, ha evidenziato spiccate doti organizzative, lucidissima visione degli obiettivi e grande capacità di coordinamento e controllo.

Coinvolto costantemente nelle decisioni di maggiore rilievo e di delicatezza dell'attività operativa, ha dimostrato di possedere una vastissima conoscenza dottrinale e la capacità di applicarla concretamente a sostegno dei reparti destinati ad operare sul terreno. Nei momenti di maggiore tensione, ha contribuito allo sviluppo di soluzioni operative efficaci, tempestive e adeguate a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del contingente. In particolare, durante l'operazione "Porta Pia" per la riconquista dei ponti della città di Nassiriya, in condizioni di continua e prolungata pressione, ha costantemente dominato la situazione e contribuito con la sua lucidità al pieno successo delle operazioni.

Dotato di considerevole padronanza delle procedure di coordinamento interforze e multinazionali, ha garantito, con la sua attività, la piena integrazione delle varie componenti del contingente italiano, facilitandone l'inserimento nel dispositivo della Multinational Division South East a guida britannica.

Ufficiale superiore di spicco, il tenente colonnello Gianluigi De Matteis ha contribuito con straordinaria determinazione e senso del dovere ad accrescere l'efficienza ed il prestigio della Italian Joint Task Force nel contesto internazionale». — An Nasiriyah, 27 gennaio - 26 maggio 2004

Al Tenente colonnello Alessandro Santarpia, nato il 9 aprile 1954 a Forlì, con la seguente motivazione: «Capo cellula S1 e vice comandante in teatro operativo del gruppo supporto di aderenza, inquadrato nell'Italian Joint Task Force Iraq e impiegato nell'operazione "Antica Babilonia", ha assolto il proprio incarico con grandissima professionalità, entusiasmo, spiccato senso del dovere e della responsabilità, assoluta e totale disponibilità.

Collaboratore a tutto campo del comandante, forte dell'esperienza maturata in precedenti operazioni di supporto alla pace ed in virtù della profonda padronanza nel settore ordinativo e dell'impiego del personale, ha predisposto, durante la fase di approntamento per l'impiego, una struttura organizzativa perfettamente commisurata alle esigenze della missione. In teatro di operazioni ha messo in luce eccellenti capacità di organizzare e di coordinamento, consentendo al gruppo supporto di aderenza il rapido raggiungimento della piena operatività.

Consapevole della delicatezza del settore affidatogli, ha svolto un'opera fondamentale di razionalizzazione delle infrastrutture e delle risorse, migliorando sensibilmente le condizioni di lavoro e di vita del personale.

Brillante ufficiale superiore che emerge nettamente per qualità umane e preparazione professionale, il Tenente colonnello Alessandro Santarpia, con la sua straordinaria determinazione, ha costituito un sicuro riferimento per tutti gli uomini del reparto e ha contribuito significativamente ad elevare l'efficienza ed il prestigio del contingente militare italiano nel contesto internazione». — An Nasiriyah (Iraq), 6 febbraio - 24 maggio 2004

Al Tenente colonnello Antonio Roberto Giannella, nato il 3 aprile 1960 a Barletta (Bari), con la seguente motivazione: «Comandante del reparto comando e supporti tattici "Ariete" - Task Force "RCST", dell'Italian Join Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", assolveva le sue funzioni con grandissima fermezza, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere, nonostante una situazione caratterizzata da proibitive condizioni ambientali e da attività operative estremamente difficili. Con straordinaria dedizione e singolare spirito di sacrificio, esercitava un'azione di comando eccezionalmente efficace ed evidenziava una capacità realizzatrice assolutamente di spicco, ponendosi quale esempio e sicuro punto di riferimento per il personale alle proprie dipendenze. Dotato di fortissimo carisma, trasfondeva nei propri uomini una grande carica di entusiasmo, motivandoli fortemente ed ottenendone completa disponibilità ed elevata determinazione.

Pragmatico e capace, si distingueva particolarmente nell'organizzare ed attuare il delicato e complesso trasferimento del comando brigata "Ariete" nella nuova sede di Tallil, riuscendo ad operare in tempi ristretti e a garantire, nel contempo, il mantenimento della piena operatività del comando stesso.

Consapevole della complessità e dei rischi della missione, oltre ad assicurare la piena efficacia ed aderenza delle precipue attività logistiche, si prodigava costantemente per fornire preziosissimi e, talora, determinanti contributi per l'assolvimento dei compiti operativi e delle attività umanitarie. In particolare, si faceva carico di organizzare e coordinare la consegna di aiuti umanitari in taluni villaggi

posti in aeree caratterizzate da elevato pericolo e rischio, meritando forti manifestazioni di stima e di apprezzamento da parte delle popolazioni e delle autorità locali e contribuendo, pertanto, ad accrescere il consenso verso il contingente italiano.

La sua opera e la sua assoluta abnegazione consentivano, in ogni circostanza, il capillare supporto a tutte le delicate e complesse attività operative dell'Italian Joint Task Force, concorrendo in tal modo a garantire il pieno successo dell'operazione "Antica Babilonia". Generosa figura di comandante, profondamente animato da fede nel servizio, che, con costante impegno, eccezionale serenità e incondizionata disponibilità, contribuiva fortemente, in un difficile e pericoloso contesto operativo, ad accrescere illustro ed il prestigio dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 26 maggio 2004

Al Colonnello Marco Ciampini, nato il 4 gennaio 1961 a Taranto, con la seguente motivazione: «Comandante del 10º Reggimento genio guastatori - Task Force "Ten"», inquadrato nella Italian Joint Task Force Iraq nell'operazione "Antica Babilonia", ha assolto l'incarico profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali nell'assolvimento di una missione caratterizzata da condizioni ambientali estreme e da un livello di rischio elevatissimo.

Profondamente motivato e generoso, sempre presente nelle situazioni più delicate e rischiose, con l'esempio e la sua incisiva azione di comando ha fatto della Task Force «Ten» una compagine armonica, efficiente, disciplinata, in grado di assolvere i compiti assegnati con eccezionale efficacia.

Agli esordi della missione ha dato prova di straordinaria competenza tecnica individuando soluzioni a problematiche ritenute insormontabili per il rapido e completo schieramento del comando brigata "Ariete" e dei Carabinieri della Multinational Specialized Unit nella sede di Camp "Mittica" in Tallil.

Alla guida del 10º Reggimento, oltre ad aver portato a termine la costruzione e la riparazione di consistenti opere urbanistiche e di numerosi impianti, ha assicurato tutti gli interventi EOD e IEDD di vitale importanza per il conseguimento delle necessarie condizioni di sicurezza per il contingente impiegato nella provincia di Dhi Qar e ha condotto in prima persona la rischiosa opera di bonifica superficiale di un vastissimo deposito di munizioni nei pressi di Tallil che, nell'ambito delle operazioni "Highland Stop" e "Highland Stop 2", durate complessivamente circa quattro mesi, ha comportato il rastrellamento di circa sedici chilometri quadrati di terreno, la neutralizzazione di trentadue Bunker e duecentodiciasette riservette munizioni.

Tale azione, conclusasi brillantemente nonostante le difficoltà ambientali e la sua grande complessità, ha permesso di assestare un duro colpo alle attività illecite di traffico di munizioni, impedendone il loro utilizzo contro le forze della coalizione; è stata, inoltre, citata dal comandante della Multinational Division South East a modello di riferimento per tutte le operazioni del Genio.

Ufficiale e comandante eccelso, il colonnello Marco Ciampini ha saputo infondere negli uomini alle sue dipendenze il senso del dovere e la motiazione necessari all'assolvimento della missione, contribuendo in maniera determinante ad accrescere prestigio dell'Esercito italiano e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 27 gennaio - 22 maggio 2004.

07A01761

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7

07A01853

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento, recante: «Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006, è apportata la seguente correzione: a pag. 17, al punto 1.4., ultimo rigo, dove è scritto: «punto 2, lettera *b)*, dell'autorizzazione *n. 2/2005*», leggasi: «punto 2, lettera *b)*, dell'autorizzazione *n. 2/2002*».

07A01767

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della tavola n. 3 del «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave»

Si rende noto che con decreto segretariale n. 1 in data 18 gennaio 2007, è stata aggiornata la tavola n. 3 del «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al Progetto di piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Belluno e al comune di Ponte nelle Alpi per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Belluno.

07A01717

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 73 del 29 gennaio 2007, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
1072 FI	GUERRINI PAOLO	SCANDICCI	5	-
1169 FI	FRANCO VITI S.R.L.	FIRENZE	5	-
1203 FI	SERNESI ARGENTERIE S.A.S.	FIRENZE	4	-
1249 FI	E.P. DI ERMANNO ERMINI	SCANDICCI	6	-
1429 FI	FABIO ORO DI FABIO MERLINI	FIRENZE	4	-
1435 FI	BAGGIANI UMBERTO	FIRENZE	2	-
1456 FI	G. L. DI GLIEMI A. E LOMBARDI A. S.N.C.	SCANDICCI	1	-
1463 FI	SERNISSI ALESSANDRO	FIRENZE	1	-
1547 FI	GUIDO ZIPOLI DI CARRAI ANDREA	FIRENZE	-	2
1578 FI	EA DI ERMINIO ARIOLI E C. S.A.S.	FIRENZE	2	-
1664 FI	2 G S.N.C. DI TESI G. E MONTIGIANI G.	SIGNA	3	-
1675 FI	SAN FREDIANO ARGENTI DI ANDREONI SIMONE	FIRENZE	1	-
1697 FI	ARGENTERIA FIORENTINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	4	-
1711 FI	SERGIO MARTINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SCANDICCI	7	-
1744 FI	STILE 2000 DI TIRINNANZI A. E C. S.N.C.	IMPRUNETA	-	-

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

07A01723

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-047) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00